

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 50/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall'Avv. Valentino Fedeli **Presidente f.f.**; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Franco Matera, **Componenti**; dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra, si è riunito il giorno 15 aprile 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(112) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALTIN SHALA (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. SSD Verbania Calcio 1959, attualmente tesserato per la Soc. ASD Città di Baveno 1908), ENRICO MONTANI (all'epoca dei fatti, persona che ha svolto attività in favore e nell'interesse della Soc. SSD Verbania Calcio 1959), MARCO MAGNI (all'epoca dei fatti persona che al momento della commissione dei fatti ha svolto attività in favore e nell'interesse della Soc. SSD Verbania Calcio 1959), LUCIANO RABBENI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. Chieri ed attualmente tesserato per la Soc. ASD NK Kras Repen), FRANCESCA PANGALLO (all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Soc. SSD Verbania Calcio 1959) e della Società SSD VERBANIA CALCIO 1959 - (nota n. 6265/503pf13-14/AM/ma del 19.2.2015).**

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra il deferito Luciano Rabbeni e la Procura federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti dello stesso;

considerato che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione dei suddetti accordi alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia l'intero procedimento alla riunione del 29.4.2015 alle ore 14,00.

**(101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA' SS LAZIO CALCIO FEMMINILE - (nota n. 5607/416pf14-15/SS/fda del 3.2.2015).**

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra la Società SS Lazio CF e la Procura federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti della stessa;

considerato che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione dei suddetti accordi alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia l'intero procedimento alla riunione del 29.4.2015 alle ore 14,00, senza ulteriore avviso.

**(136) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920) e della Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 - (nota n. 7106/1143pf13-14/GT/dl del 10.3.2015).**

La Procura Federale il 10 marzo 2015 ha deferito a questa sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il sig. Cosimo Adriano Clemeno, nella qualità all'epoca dei fatti di Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920, per aver agito in violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 94 ter comma 2 NOIF stante il mancato deposito nei termini normativamente previsti dell'accordo economico sottoscritto il 1° ottobre 2012 tra detta Società ed il calciatore Roberto Longo, da effettuarsi nel termine di giorni 15 o di giorni 25 decorrenti dalla sottoscrizione.

E' stata altresì deferita la Società ASD Civitavecchia 1920 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per la violazione ascritta al suo legale rappresentante.

Risultava dalla documentazione acquisita alle indagini che tra i predetti soggetti erano stati sottoscritti nella stessa stagione sportiva 2012/2013 tre distinti accordi di contenuti economico, dei quali il primo, che è quello di cui trattasi, non era stato depositato, il secondo era risultato inefficace perché firmato dal solo calciatore e non anche dalla Società ed il terzo, sottoscritto dal calciatore e dal nuovo presidente della Società, subentrato al Clemeno, regolarmente sottoscritto ed altrettanto regolarmente depositato.

In sede d'indagini era stato accertato che il contratto di che trattasi, trasmesso dal calciatore con plico raccomandato del 3 novembre 2012, era stato ricevuto dalla LND il 7 dicembre successivo e, quindi, oltre il venticinquesimo giorno dalla sottoscrizione.

Siffatto accertamento risultava confortato dall'ammissione della stessa società ASD Civitavecchia 1920, la quale, nell'impugnare innanzi la Commissione Vertenze Economiche la decisione da quest'ultima assunta in accoglimento del ricorso presentato dal calciatore Roberto Longo (condanna della società al pagamento della somma di € 2.400,00 a saldo di quanto era dovuto al ricorrente), aveva dedotto che l'accordo del 1° ottobre 2012, posto a fondamento di detta decisione, non era stato depositato nei termini indicati dall'art. 94 ter NOIF e non poteva essere pertanto utilizzato.

Né il Clemeno né la società ASD Civitavecchia 1920 hanno fatto pervenire a questo Tribunale memorie a difesa, né sono comparsi alla odierna riunione, nel corso della quale la Procura Federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento in una alle seguenti sanzioni: inibizione a carico del sig. Cosimo Adriano Clemeno di mesi 6 (sei), ammenda a carico della Società ASD Civitavecchia 1920 di € 1.500,00 (euro millecinquecento)

Il Tribunale Federale Nazionale osserva quanto segue.

Occorre preliminarmente precisare che la lettera di convocazione del sig. Cosimo Adriano Clemeno per la riunione odierna, inviata presso la sede della Società corrente in Civitavecchia Via Attilio Bandiera c/o Stadio G. Fattori, è stata rifiutata; tuttavia si ritiene che ai sensi dell'art. 38 CGS siffatta comunicazione possa essere ritenuta efficace, in quanto si è attenuta all'inciso B della norma.

L'art. 93 bis comma secondo NOIF prevede che gli accordi economici devono essere depositati presso il Comitato e le Divisioni di competenza delle società entro e non oltre il 15° giorno dalla loro sottoscrizione (con contestuale comunicazione al calciatore), ovvero, qualora la Società non vi provveda, dal calciatore medesimo entro e non oltre il 25° giorno da detta sottoscrizione.

Nel caso in esame appare documentalmente accertato che nessuno dei due termini è stato rispettato, sicché il deferimento deve essere accolto al pari delle sanzioni richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al sig. Cosimo Adriano Clemeno, all'epoca del fatto Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920, l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla ASD Civitavecchia 1920 l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

**(137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO ABUNDO (calciatore tesserato per la Soc. ASD Racing Club ST), LUCIANO DURASTANTI (dirigente della Soc. FC Aprilia SSD Srl), EUGENIO DE MIN (allenatore della Soc. FC Aprilia SSD Srl) e della Società FC APRILIA SSD Srl - (nota n. 7080/121pf14-15/GT/dl del 10.3.2015).**

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra i deferiti Paolo Abundo, la Soc. FC Aprilia SSD Srl e la Procura federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

considerato che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione dei suddetti accordi alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia l'intero procedimento alla riunione del 29.4.2015 alle ore 14,00.

**(138) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO MAUGERI (Presidente e legale rappresentante della Società ASD CF Acece) e della Società ASD CF ACESE - (nota n. 7075/713pf10-11/AM/LG/pp del 10.3.2015).**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 10 marzo 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:

1) Il Signor Rosario Maugeri, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD CF Acece, per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione ai punti 7) e 8) pagina 4) del Comunicato Ufficiale n. 81 del 22 giugno 2010 della Divisione Calcio Femminile per non aver provveduto, ai fini dell'iscrizione al Campionato Nazionale Serie B Stagione Sportiva 2010/2011, al deposito, entro il termine del 12 luglio 2010, come prescritto dal sopra citato C.U., dei seguenti documenti: fideiussione (pag. 4 punto 7) e attestazione d'inesistenza di situazione debitoria (pag. 4 punto 8).

2) La Società ASD CF Acece, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per le violazioni ascritte al suo Presidente e Legale Rappresentante.

**2. Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

**3. Il dibattimento**

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Rosario Maugeri 30 giorni di inibizione; nei confronti della Società ASD CF Acece € 500,00 di ammenda. Nessuno è comparso per i deferiti.

**4. La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 22/12/2010, la Procura Federale riceveva segnalazione di irregolarità rilevata dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) e relativa alla Società ASD CF Acese. Risultava infatti che la Società ASD CF Acese non aveva provveduto, ai fini dell'iscrizione al Campionato Nazionale Serie B Stagione Sportiva 2010/2011, al deposito, entro il termine del 12 luglio 2010, come prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 81 del 22 giugno 2010 della Divisione Calcio Femminile, dei seguenti documenti: fideiussione (pag. 4 punto 7) e attestazione d'inesistenza di situazione debitoria (pag. 4 punto 8).

Si rileva, in proposito, che il medesimo C.U. a pag. 4, prevede che *“Le società aventi diritto entro il termine del 12 luglio 2010 ore 19,00, devono osservare i seguenti adempimenti: (...) 7. Depositare a mani presso la Segreteria della Divisione fideiussione bancaria a prima richiesta. (...) 8. Depositare a mani presso la Segreteria della Divisione la documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2010 e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. nonché di decisioni rese sempre entro il 31 maggio 2010 in appello ed in ultimo grado dalla Commissione Vertenze Economiche (ove esistenti)”*

Il medesimo C.U., a pag. 4/5 prevede inoltre che: *“l'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti (...) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con l'ammenda di euro 250,00 per ciascun inadempimento”*.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Rosario Maugeri, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza, risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD CF Acese, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al Signor Rosario Maugeri, suo Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Rosario Maugeri giorni 30 (trenta) di inibizione; nei confronti della Società ASD CF Acese l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

**(139) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO SCALIA (Presidente e legale rappresentante della Società ACF D. Aquile Palermo) e della Società ACF D. AQUILE PALERMO - (nota n. 7150/709pf10-11/AM/LG/pp del 10.3.2015).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 10 marzo 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:

1) Il Signor Vincenzo Scalia, Presidente e Legale Rappresentante della Società ACF.D. Aquile Palermo, per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto 9) pagina 4) del Comunicato Ufficiale n. 81 del 22 giugno 2010 della Divisione Calcio Femminile per non aver provveduto al deposito della dichiarazione della disponibilità campo, entro il termine del 12 luglio 2010, come prescritto dal sopra citato C.U..

2) La Società ACF D. Aquile Palermo, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per le violazioni ascritte al suo Presidente e Legale Rappresentante.

## 2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

## 3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Vincenzo Scalia 20 giorni di inibizione; nei confronti della Società ACF D. Aquile Palermo 250 euro. Nessuno è comparso per i deferiti.

## 4. La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 22/12/2010, la Procura Federale riceveva segnalazione di irregolarità rilevata dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) e relativa alla Società ACF D. Aquile Palermo. Risultava infatti che la Società ACF D. Aquile Palermo non aveva provveduto, entro il termine del 12 luglio 2010 a depositare la dichiarazione della disponibilità campo come prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 81 del 22 giugno 2010 della Divisione Calcio Femminile.

Si rileva, in proposito, che il medesimo C.U. a pag. 4, prevede che *“Le società aventi diritto entro il termine del 12 luglio 2010 ore 19,00, devono osservare i seguenti adempimenti: (...) 9. Depositare a mani presso la segreteria della Divisione documentazione attestante la disponibilità di un impianto omologato di giuoco (allegare il relativo verbale), dotato dei requisiti previsti dalla Regola 1 del regolamento del giuoco conforme a quanto previsto dal regolamento L.N.D.”* Il medesimo C.U., a pag. 4/5 prevede inoltre che: *“l'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti (...) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con l'ammenda di euro 250,00 per ciascun inadempimento”*.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Vincenzo Scalia, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza, risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ACF D. Aquile Palermo, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al Signor Vincenzo Scalia, suo Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Vincenzo Scalia giorni 20 (venti) di inibizione; nei confronti della Società ACF D. Aquile Palermo l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

### **(142) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO NAPOLITANO (Presidente della Soc. ASD Domina Neapolis Academy) e della Società ASD DOMINA NEAPOLIS ACADEMY - (nota n. 7532/525pf14-15/SS/fda del 18.3.2015).**

La Segreteria della LND – Dipartimento Calcio Femminile con email datata 18 febbraio 2015 portava a conoscenza della Procura Federale una segnalazione del Segretario di tale Dipartimento in merito alla pubblicazione sulla pagina facebook della referente per il calcio femminile della AIC di un commento relativo al Presidente della FLND sig. Felice Belloli e della risposta data a tale commento da parte del sig. Francesco Antonio Napolitano, Presidente della Società ASD Domina Neapolis Accademy, nella quale si

ravvisavano espressioni offensive in danno del predetto sig. Belloli, suscettibili di lederne la reputazione.

Il commento si riferiva alla notizia del rifiuto del Presidente Belloli ad un'offerta della Rai per la trasmissione su Rai Sport di partite di calcio femminile, la cui risposta era stata del seguente tenore: "e questo sarebbe la persona umile che desidera una collaborazione dei presidenti per il rilancio e lo sviluppo del calcio femminile ??? Ma piglioncul.....chiedo scusa per il francesismo".

La Procura Federale, sulla base di tale segnalazione e del cartaceo allegato, in data 18 marzo 2015 deferiva a questa sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il sig. Francesco Napolitano, nella qualità di Presidente della Società ASD Domina Neapolis Accademy e la stessa Società ASD Domina Neapolis Accademy, per violazione quanto al primo degli artt. 1 bis, comma 1 e 5 comma 1 CGS, quanto alla seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 CGS stante l'incolpazione del proprio Presidente.

Alla riunione odierna, la Procura Federale, in una all'accoglimento del deferimento, ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 3 (tre) a carico del sig. Francesco Antonio Napolitano; ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) per la Società ASD Domina Neapolis Accademy.

È comparso il sig. Napolitano di persona, il quale ha confermato l'espressione che gli è stata attribuita, che ha inteso inserire nell'ambito di una situazione di malessere che era maturata nel rapporto con la Presidenza della LND Femminile; ha chiesto che fosse acquisita agli atti la documentazione afferente tale situazione; ha precisato che il face book è personale e non appartiene alla Società; si è rimesso all'equità di questo Tribunale. La Procura Federale non si è opposta all'acquisizione di detta documentazione.

Il Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare osserva quanto.

Non è contestabile che l'espressione "pigliancul" contenuta nel messaggio facebook e scritta dal sig. Napolitano costituisca lesione della reputazione del Presidente sig. Felice Belloli e che siffatta espressione non risulta che sia stata smentita né tanto meno rettificata da chi l'ha scritta, sicché la violazione contestata al sig. Napolitano è in effetti pienamente esistente, senza che può nel contempo dubitarsi che l'espressione suddetta, perché presente su facebook, sia da considerarsi comunque pubblica a tutti gli effetti.

La documentazione prodotta dal deferito non attiene al caso dedotto nel presente procedimento ed è pertanto inconferente.

Il deferimento va pertanto accolto, con applicazioni di sanzioni ridotte rispetto al chiesto, perché ritenute maggiormente commisurate alle violazioni contestate.

P.Q.M.

Infligge al sig. Francesco Napolitano l'inibizione di mesi 2 (due) ed alla Società ASD Domina Neapolis Accademy l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

**(143) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIA PALIOTTI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Santegidiese Srl) e della Società SSD SANTEGIDIESE Srl - (nota n. 7606/1046pf2012-13/AM/LG/pp del 19.3.2015).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 19 marzo 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:

1) La Signora Claudia Paliotti, Presidente e Legale Rappresentante, all'epoca dei fatti, della Società SSD Santegidiese Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto 6) del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2 aprile 2012 per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 12 luglio 2012, del seguente documento: fideiussione (punto 6 del C.U.).

2) La Società SSD Santegidiese Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta ascritta al suo Presidente e Legale Rappresentante.

## **2. Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

## **3. Il dibattimento**

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti della Signora Claudia Paliotti 20 giorni; nei confronti della Società SSD Santegidiese Srl 1.000,00 euro di ammenda. Nessuno è comparso per i deferiti.

## **4. La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 26/11/2012, la Procura Federale riceveva segnalazione di irregolarità rilevata dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) e relativa alla Società SSD Santegidiese Srl. Risultava infatti che la Società SSD Santegidiese Srl non aveva provveduto, entro il termine stabilito del 12/7/12, al deposito della seguente documentazione richiesta dal C.U. n. 123 del 2.4.12 della Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale: fideiussione (punto 6 del C.U.)

Si rileva, in proposito, che a pag. 4 e 5 del citato C.U. è previsto, tra gli adempimenti richiesti che non determinano la non iscrizione al campionato, che *“l'inosservanza del termine del 12 luglio 2012 ore 12.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti (...), 6), (...) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co. Vi. So. D., su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con l'ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”*.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dalla Signora Claudia Paliotti, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza, risulta acclarata la responsabilità diretta della Società SSD Santegidiese Srl, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti alla Signora Claudia Paliotti, suo Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti della Signora Claudia Paliotti l'inibizione per giorni 20 (venti); nei confronti della Società SSD Santegidiese Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

**Il Presidente del TFN f.f.  
Sez. Disciplinare  
Avv. Valentino Fedeli**

“”

**Pubblicato in Roma il 15 aprile 2015.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio